



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it

ORDINANZA N. 15 DEL 05/04/2018

PROT. N. 2976 DEL 05/04/2018

IL SINDACO

PREMESSO che l'ASL NA 3 Sud, nel periodo marzo – novembre, provvede con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti lavalari ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche con esclusione delle aree private e degli edifici pubblici;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1583/sisap del 26 settembre 2017 l'ASL Napoli 3 Sud – Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ha trasmesso le raccomandazioni da adottare in risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare "*Aedes albopictus*" con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zica-2016;

PRESO ATTO CHE in assenza di diverse segnalazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali potrebbero essere previste, anche nell'anno 2018, infestazioni di "zanzara tigre" e che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccole raccolte d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della "*Aedes albopictus*" (zanzara tigre);

RILEVATA la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene, la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della "zanzara tigre" e zanzara "*Aedes albopictus*" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle succitate zanzare, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

DATO ATTO che il l'ASL NA 3 Sud effettuerà gli interventi di disinfestazione sui focolai presenti nelle aree pubbliche nel periodo marzo- novembre 2018 previa comunicazione di apposito calendario;

VISTA la nota dell'ASL NA 3 Sud prot. 1583 del 26/09/2017 riportante: "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare "*Aedes albopictus*" con particolare riferimento a virus Chikungunya, Dengue e virus Zica-2016

VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n. 17200 del 16/06/2016;

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

VISTO il D.Lgs 267/2000;





Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 APRILE E IL 31 OTTOBRE 2018

a tutta cittadinanza:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, sottovasi di piante, materiale vario sparso) anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarli e capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (vasche di cemento, bidoni, cisterne, fusti per l'irrigazione degli orti) con strutture rigide (zanzariere di plastica o metalliche);
- di evitare qualsiasi tipo di ristagno d'acqua, imputridimento delle acque di piscine, vasche, depositi, che possano costituire disturbo e veicolo di propagazione di insetti molesti;
- di introdurre nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) e nei contenitori coperti (vasche, fosse) filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro, mentre nelle fontane ornamentali e nei contenitori di capacità superiore ai 200 litri si consiglia di immettere pesci larvivori quali pesci rossi e gambusie;
- assicurare nei materiali stoccati all'aperto ove non sia possibile applicare i provvedimenti sopra indicati trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai;

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici e terreni:

- di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, attenendosi alle istruzioni riportate sul prodotto utilizzato e comunque entro 3/4 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- di impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e nei giardini;
- di procedere periodicamente alle disinfestazioni e alla pulizia delle aree verdi eliminando erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti;

ai responsabili dei cantieri:

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ad eliminare i ristagni occasionali (es. svuotando completamente i contenitori ogni 5 giorni e dotandoli di adeguata copertura);
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta delle attività edile in modo di evitare raccolte d'acqua;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora sia riscontrata la presenza di zanzare;

Ai gestori di depositi, anche temporanei di copertoni di auto o assimilabili, per attività di riparazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile, o comunque impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;





Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it

- eliminare, o stoccare in luoghi chiusi ove possibile, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione entro 3/4 giorni da ogni pioggia consistente (a partire da 3 mm) e comunque con cadenza quindicinale. Il rispetto della periodicità dei trattamenti larvicidi ed adulticidi deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato.

a coloro che gestiscono i vivai e floricoltura e a tutti i conduttori di orti:

- di procedere ad una disinfestazione quindicinale delle aree interessate da dette attività e comunque entro 3/4 giorni da ogni pioggia consistente (a partire da 3 mm);
- di eseguire l'innaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di chiudere ermeticamente i serbatoi per la raccolta dell'acqua con coperchi e svuotarli completamente ogni 5 giorni;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua

All'interno dei cimiteri:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

VIETA

SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, DI PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

- - Il rispetto della periodicità dei trattamenti larvicidi ed adulticidi deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, è condizionato dal controllo della proliferazione delle zanzare ed è necessario nei casi di emergenza sanitaria;

SI PRECISA CHE

- - per interventi **larvicidi**: si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- - per interventi **adulticidi**: i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.





Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it

La Polizia Locale di Massa di Somma, le Guardie per l'Ambiente ed a chiunque spetti, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 31 ottobre 2018

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue ed altre arbovirosi e di Malattia da Virus Zika (MVZ) o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali o simili, il Comune richiederà all'ASL di competenza di provvedere ad effettuare direttamente trattamenti mirati adulticidi, larvicidi o di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se nel caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all' Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga:

- - trasmesso:
 - al Corpo di Polizia Locale;
 - alla Stazione Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio;
 - alla Prefettura U.T.G. Napoli;
 - alle Guardie per l'Ambiente di Massa di Somma;
- - trasmesso alla ASL NA 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica via Alcide De Gasperi, 167 Castellammare di Stabia (NA);
- - pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Massa di Somma per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;
- divulgato a cura del I Settore – Affari Generali ed Istituzionale – sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.



Il Sindaco
Giacchino Madonna